



# Tribunale di Lodi

## Sezione Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Elena Giuppi

Presidente

Dott. Ada Cappello

Giudice relatore

Dott. Francesca Varesano

Giudice

ha pronunciato il seguente

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>DECRETO</b><br/><b>AI SENSI DELL'ART. 173 L.F.</b></p> |
|--|

visti:

- 1) il ricorso rubricato al n. 3/2021 R.G. C.P. con cui la società I.G.E. s.r.l. [C.F. 08004770965] in data 22.2.2021 ha proposto una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 2) il decreto del 14.4.2021 con cui questo Tribunale ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo;
- 3) l'istanza di modifica della proposta concordataria depositata dal ricorrente in data 7.4.2022;
- 4) la relazione ex art. 172 l.f. depositata dal Commissario in data 4.10.2022;
- 5) gli esiti dell'adunanza dei creditori del 18.11.2022 e la successiva richiesta di *cram down* ex art. 180 comma 4 l.f. depositata dalla ricorrente in data 10.1.2023;
- 6) il verbale dell'udienza del 10.1.2023, nel corso della quale la Procura della Repubblica ha chiesto la dichiarazione di fallimento di I.G.E. s.r.l.;
- 7) la relazione ex art. 173 L.F. depositata dal Commissario in data 30.3.2023;
- 8) il verbale dell'udienza in data 18.4.2023 e le successive note autorizzate depositate dal Commissario e dalla società in concordato;

osserva quanto segue in

### FATTO E DIRITTO

#### **1. La revoca dell'ammissione al concordato preventivo: presupposti della disciplina ex art. 173 l.f.**

Il Commissario Giudiziale, con relazione depositata in data 30.3.2023, ha riferito a questo Tribunale la sussistenza di condotte poste in essere da I.G.E. s.r.l. aventi natura di atti in frode ai creditori ex art. 173 l.f., pertanto suscettibili di determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

Al fine di valutare la rilevanza di tali condotte ex art. 173 l.f., occorre preliminarmente delineare la disciplina del procedimento di revoca nonché la *ratio* sottesa a tale disposizione.

Ai sensi dell'art. 173 l.f. può farsi luogo alla revoca del concordato ove prima o dopo l'ammissione alla procedura di concordato il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (comma 1) oppure quando, durante la procedura concordataria, il debitore compia atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione o vengano meno le condizioni di ammissibilità del concordato (comma 3).

La prima ipotesi è quella in cui il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode: la legge non prevede espressamente cosa si intenda per «atti di frode», essendo le ipotesi enumerate (occultamento e dissimulazione dell'attivo, omessa indicazione di crediti, esposizione di passività insussistenti) enunciate a livello esemplificativo.

Sinteticamente può indicarsi l'attività fraudolenta come quella attività posta in essere prima o durante l'ammissione alla procedura dal debitore volta a dare ai creditori una visione decettiva e distorta di quello che è lo stato dell'impresa, allo scopo di alterarne il consenso nell'esercizio del diritto di voto; questa condotta decettiva può essere volta ad occultare situazioni di fatto che, ove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta (Cass., Sez. I, 4 giugno 2014, n. 12533; Cass. Sentenza n. 25165 del 07/12/2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018). Pertanto, assume rilievo la natura potenzialmente decettiva della condotta a prescindere dal risultato in concreto conseguito.

Inoltre, come nel caso di specie, il procedimento può essere azionato anche dopo la votazione dei creditori (indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento), sino a che il Tribunale non abbia omologato il concordato, in quanto procedimento attinente a profili di legittimità sostanziale della proposta concordataria (Cass., Sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552); infatti, nel caso in cui sia pendente il procedimento di omologa, il commissario Giudiziale può chiedere di aprire contestualmente il procedimento di revoca.

Nel caso di specie, la società in concordato ha richiesto al Tribunale in data 10.1.2023 di procedere al c.d. *cram down* fiscale e previdenziale ex art. 180 comma 4 l.f., pertanto, di procedere ad omologare il concordato preventivo, nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, in quanto maggiormente conveniente per il creditori rispetto all'alternativa fallimentare. Conseguentemente, le condotte poste in essere da I.G.E. s.r.l. in concordato (meglio delineate ed esaminate nel paragrafo successivo) devono essere valutate non solo con riguardo alla potenziale valenza decettiva per il ceto creditorio, ma anche avuto riguardo all'onere, gravante sulla società in concordato, di rappresentare e documentare al Tribunale in modo completo, veritiero e trasparente la reale condizione economico, patrimoniale e finanziaria della società, al fine di valutare i presupposti per il *cram down* fiscale e previdenziale, che determina di fatto una coartazione del voto dei creditori.

Inoltre, occorre valorizzare (in quanto rilevanti nel caso di specie, come di seguito indicato) i seguenti principi di diritto.

Sussiste l'obbligo dell'Autorità Giudiziaria di valutare tutti i profili dell'art. 173 L.F., alla luce dei principi generali che vietano che una parte processuale possa abusare del proprio diritto di valersi di una delle soluzioni alternative della crisi offerte dalla normativa fallimentare ogni qualvolta la soluzione venga ad essere solo un modo per coprire fatti non corrispondenti al pieno esercizio del diritto. Infatti, "... l'abolizione, ai fini della ammissione

al concordato preventivo, del requisito della meritevolezza dell'imprenditore non comporta l'abrogazione implicita dell'art. 173 l.f., né, dunque, l'indifferenza della vicenda concordataria di fronte a violazioni del dovere di correttezza così gravi come quelle delineate dalla norma in discorso. Tale disposizione costituisce, infatti, un'applicazione del principio della buona fede che deve costituire il modello di comportamento del debitore nell'adempimento delle obbligazioni e che trova fondamento costituzionale negli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall'art. 2 della Costituzione” (Tribunale di Milano 19/7/2007 in Il caso.it, 2007).

Da ultimo anche Cass. 26 giugno 2014, n. 14552 ha precisato che: “il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato articolo 173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e, quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile alla prosecuzione della procedura” (Cass. Sez. I 26 giugno 2014, n. 14552).

Da quanto sopra consegue che, pur essendo venuta meno la valutazione sulla “meritevolezza”, il Tribunale deve procedere a una puntuale verifica di fatti che il Commissario Giudiziale od i creditori possano segnalare, stante il contenuto pubblicistico del controllo che il Tribunale è obbligato a compiere a tutela del ceto creditorio. Infatti, l'art. 173 L.F. funge, infatti, da "contrappeso pubblicistico", assegnando al Tribunale anche un ruolo di garanzia del rispetto delle richiamate regole della correttezza e buona fede.” (Trib. Siracusa, Sent., 20-12-2012).

Per quanto attiene al regime probatorio degli atti in frode, appare inesigibile una prova diretta di un atto di frode percepito o documentabile in maniera inoppugnabile, pertanto la prova può essere raggiunta anche avvalendosi di presunzioni. In particolare, la certezza logica dell'esistenza di tale atto rilevante ex art. 173 L.F. può legittimamente dirsi acquisita non solo quando sia provato il fatto, né quando tale fatto sia “astrattamente prospettabile”, bensì quando la probabilità del verificarsi di tali atti rilevanti ex art. 173 L.F. trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, organizzative, ecc.) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il proponente il concordato. La prova, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte non può essere quella rigida del processo penale nel quale v.I.G.E. la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ossia in termini che si avvicinano alla certezza: nel processo civile v.I.G.E. la diversa regola della preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (v., tra le altre, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, nonché Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, 5 maggio 2009, n. 10285, e 21 luglio 2011, n. 15991).

## **2. Le condotte poste in essere da I.G.E. s.r.l. in concordato (e per essa dalla *newco* I.G.E. s.r.l. a socio unico) rilevanti ex art. 173 l.f.**

Nella propria relazione ex art. 173 l.f. depositata in data 30.3.2023 il Commissario Giudiziale ha segnalato al Tribunale condotte poste in essere da I.G.E. s.r.l. in concordato (e, per essa, dalla *newco* I.G.E s.r.l. a socio unico<sup>1</sup>) in gran parte successivamente all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

---

<sup>1</sup> Infatti, a seguito dell'esito negativo di un giudizio tra l'INPS e I.G.E. s.r.l. per l'ottenimento del DURC positivo, la società in concordato è stata autorizzata dal Tribunale con decreto del 31.5.2021 a costituire una *newco* (I.G.E. s.r.l. a socio unico) controllata al 100% da I.G.E. s.r.l. in concordato per poi procedere ad un affitto di azienda tramite procedura competitiva.

In particolare, il Commissario ha segnalato svariate irregolarità contabili (che hanno avuto, quale effetto, la riduzione della perdita di esercizio relativa all'anno 2021 e il conseguente aumento dell'utile), pagamenti anomali e la non corretta applicazione del consolidato fiscale in relazione all'anno 2021.

A fronte di tali contestazioni, I.G.E. s.r.l. in concordato ha riconosciuto le irregolarità, provvedendo a rettificare le relative poste, deducendo la sussistenza di meri errori contabili, inidonei a costituire atti in frode ai creditori.

Nel caso di specie questo Tribunale ritiene, per le ragioni di seguito indicate, sussistenti atti in frode posti in essere da I.G.E. s.r.l., censurabili ai sensi dell'art. 173 comma 1 e 3 l.f. e, pertanto, idonei a determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

Infatti, come evidenziato nel paragrafo precedente, nell'ambito del procedimento ex art. 173 l.f. il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti di cui alla richiamata disposizione, in disparte l'aspetto di convenienza economica della procedura di concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare (oggetto della procedura di omologa e, successivamente, della richiesta di *cram down* avanzata dalla ricorrente).

Pertanto, appaiono prive di pregio in questa sede le deduzioni formulate dalla ricorrente in tal senso nonché la documentazione contabile, depositata successivamente alla relazione ex art. 173 l.f., con cui I.G.E. s.r.l. ha modificato alcune delle poste contabili conformemente alle indicazioni e ai rilievi critici sollevati dal Commissario Giudiziale.

Ritiene il Tribunale di censurare le condotte segnalate dal Commissario (la cui relazione ex art. 173 l.f., con integrazione del 3.5.2023 deve intendersi integralmente richiamata) complessivamente considerate, tenuto conto della molteplicità delle irregolarità denunciate, del riconoscimento delle stesse da parte della società in concordato e della natura di tali condotte.

In particolare, ritiene questo Tribunale riconducibili agli atti in frode ai creditori ex art. 173 comma 1 e 3 l.f. le seguenti condotte, poste in essere da I.G.E. s.r.l. e segnalate dal Commissario Giudiziale.

**a) Contabilizzazioni non corrette che hanno aumentato l'utile al 31.12.2022 della I.G.E. s.r.l. a socio unico per euro 152.265,35;**

Il Commissario Giudiziale ha dedotto che nella verifica sul bilancio al 31 dicembre 2022 della I.G.E. S.R.L. a socio unico, nei ratei attivi e nei ratei passivi, erano presenti note di credito ed una nota di debito nei confronti della Bresciana Legnami S.R.L.S, il cui costo era stato contabilizzato nei conti transitori e successivamente chiuso, pertanto l'utilizzo della nota di credito avrebbe permesso alla società di evidenziare un maggiore utile (per un importo pari a euro 152.265,35), utilizzando scritture non corrette.

A fronte di tale contestazione I.G.E. s.r.l. in concordato ha riconosciuto l'esistenza di un errore contabile e, nelle memorie depositate in data 14.4.2023, ha predisposto un bilancio che ha rettificato le poste indicate.

Di contro, ai fini della riconducibilità di tali condotte alla nozione di atti in frode ai creditori ex art. 173 l.f., devono essere evidenziati i seguenti aspetti, rimarcati dal Commissario nelle proprie note del 3.5.2023:

- In data 23 settembre 2022 la società Bresciana Legnami emette alla I.G.E. S.R.L. a socio unico la fattura numero 10, indicando come causale "Fattura immediata (TD01)"

del 23/09/2022 n° 10 per l'importo complessivo di € 152.265,35 di cui € 124.807,66 imponibile ed € 27.457,69 IVA al 22%;

- Nella descrizione della fattura è indicato “Emettiamo fattura per materiale come da DDT 15 del 21/09/2022 e DDT 16 del 22/09/2022 e DDT 17 del 23/09/2022”, con l'indicazione dettagliata dei beni acquistati, delle quantità, dei prezzi unitari, dello sconto e dell'IVA applicata ed il prezzo totale;
- in presenza dei DDT emessi in data 21 settembre e in data 22 settembre la fattura deve considerarsi differita e non immediata e quindi avrebbe dovuto avere il codice “TD24”;
- Nella memoria autorizzata presentata dalla I.G.E. S.R.L., a pagina 6 è indicato che “Previ controlli emerge che la fattura è stata emessa in anticipo rispetto alla effettiva fornitura delle materie prime”, nonostante nella fattura risultino effettuate tre consegne come dai DDT n.15, n. 16 e n. 17;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la fattispecie la fattura anticipata poteva essere emessa solo nel caso di incasso di acconti o nel caso di pagamento anticipato, di contro in relazione al fornitore Bresciana Legnami, non risultano incassati acconti né risultano effettuati pagamenti anticipati e quindi non ricorrevano i presupposti per l'emissione della fattura anticipata;
- In base a quanto indicato nella memoria di I.G.E., Bresciana Legnami non ha eseguito nessuna fornitura, ma nella nota di credito n. 1 del 12 gennaio 2023 nella descrizione è indicato: “Emettiamo nota di credito su importo totale della fattura per restituzione merce non conforme Rif Fattura n. 10 del 23/09/2022”; nella nota di credito n.2 del 12 gennaio 2023 nella descrizione è indicato: “Emettiamo nota di credito su importo totale della fattura per restituzione merce non conforme Rif Fattura n. 10 del 23/09/2022”;
- Pertanto, la Bresciana Legnami non ha mai consegnato la merce alla I.G.E. S.R.L. a socio unico e quindi la fattura n. 10 del 23 settembre 2022 è a tutti gli effetti una “fattura oggettivamente inesistente” che la I.G.E. S.R.L. a socio unico ha registrato nel registro IVA acquisti, aumentando il proprio credito IVA di € 27.457,69;
- La fattura n° 10 del 23 settembre 2022 emessa da Bresciana Legnami S.R.L.S risulta registrata nel registro IVA acquisti, imponibile € 124.807,66 ed Iva per € 27.457,69 pag. 2022/3 Fatture elettroniche acquisti (allegato n. 8 dell'Informativa ex art. 173 L.F.). L'IVA è stata quindi recuperata nella liquidazione di settembre 2022;
- Anche le due note di credito ricevute non risultano corrette, in quanto la motivazione indicata è “restituzione merce non conforme” mentre la merce, in base a quanto indicato da I.G.E., non è mai stata consegnata e quindi si tratta di “note di credito oggettivamente inesistenti” in quanto chiudono una fattura per la quale non era stata effettuata nessuna fornitura;
- Quindi la I.G.E. S.R.L. a socio unico non avrebbe dovuto registrare la fattura nei registri IVA e non avrebbe dovuto recuperare la relativa IVA pari ad € 27.457,69 nel mese di settembre 2022;
- l'Amministratore Unico della I.G.E. S.R.L. a socio unico è la I.G.E. S.R.L. in C.P. e quindi il comportamento irregolare sopra evidenziato è da imputare alla società in concordato;

- I.G.E. indica a pagina 7 della propria memoria quanto segue: “La relativa IVA, che comunque deve essere annotata nel prospetto di liquidazione periodica, per ragioni di quadratura dei dati è stata inserita (in via provvisoria) a detrazione dei costi delle materie prime”;
- Quanto indicato dalla I.G.E. evidenzia una contabilizzazione non corretta, in quanto i costi delle materie prime sono stati ridotti con una scrittura contabile non corretta, come risulta, nei bilanci del mese di ottobre e di novembre in € 27.457,69;
- Nel bilancio del mese di dicembre 2022, contabilizzando anche la nota di credito per € 124.807,66, il maggior utile indicato era pari ad € 152.265,35;
- I.G.E. S.R.L. ha corretto nel nuovo bilancio 2022 tali scritture contabili errate, diminuendo l’utile per imposte di € 152.265,35 riconoscendo l’errata contabilizzazione.

I.G.E. s.r.l. in concordato, riconoscendo l’esistenza di contabilizzazioni “errate”, ha affermato che “*Non è l’unica situazione problematica ce ne sono altre*”.

Ritiene il Tribunale che tali condotte siano riconducibili alla nozione di atti in frode ex art. 173 comma 1 l.f. in quanto atti idonei a dissimulare parte dell’attivo:

- Dalla relazione del commissario e dalla documentazione depositata è emerso che I.G.E. s.r.l. a socio unico ha registrato la fattura emessa da Bresciana Legnami s.r.l.s. n. 10 del 23 settembre 2022 a fronte della mancata consegna della fornitura;
- Al riguardo occorre evidenziare che la società ha affermato dapprima che Bresciana Legnami non ha eseguito nessuna fornitura e, successivamente (precisamente nella memoria dell’8.5.2023) che invece era stata eseguita la consegna;
- Nel caso di specie, tenuto conto della richiesta di *cram down* pervenuta da I.G.E. s.r.l. e del mancato raggiungimento delle maggioranze in sede di omologa del concordato, alla luce dei principi generali sopra richiamati, si impone il deposito di documentazione contabile (peraltro richiesta dal Tribunale in occasione dell’udienza del 10.1.2023) corretta, completa ed esaustiva, anche in ragione della lunga durata della procedura, dell’autorizzazione accordata alla società in concordato di depositare un nuovo piano e una nuova proposta, nonché di costituire I.G.E. s.r.l. a socio unico;
- Infatti, nel richiede il *cram down* I.G.E. ha presentato al Tribunale un bilancio con risultati economici più elevati rispetto al reale in base a contabilizzazioni errate, ed il fatto che l’approvazione del bilancio non fosse ancora stata effettuata non rileva, in quanto il deposito di un bilancio non corretto in Tribunale evidenzia una grave mancanza;
- Di contro, nel caso di specie I.G.E. s.r.l. ha tenuto una condotta quantomeno negligente nel depositare documentazione contabile scorretta e incompleta, peraltro a fronte del riconoscimento di altre “*situazioni problematiche*”;
- A tal fine non rileva il “ravvedimento” successivamente manifestato da I.G.E. s.r.l. che, a fronte del riconoscimento di “errori contabili”, ha corretto le relative poste;
- secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, costituiscono atti in frode anche le mere irregolarità contabili, quando ne sia dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio, cioè quando i creditori, avendole conosciute, avrebbero valutato in modo diverso o negativo la proposta (Cass. 12533/2014) nonché le irregolarità contabili pregresse, ove il piano concordatario non si basi su una situazione economico-patrimoniale completa, veritiera e aggiornata (Trib. Ravenna 21.10.2015);

- per quanto attiene all'elemento soggettivo del dolo specifico (ovvero l'intento di ingannare i creditori al fine di accedere alla procedura di concordato o al fine di ottenere i voti favorevoli alla sua approvazione) lo stesso è insito nella commissione degli atti in frode, pertanto non presuppone un autonomo accertamento;
- inoltre, come di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ciò che rileva ai fini della revoca ex art. 173 l.f., è che gli atti di frode siano stati accertati dagli organi della procedura e che gli stessi abbiano una valenza potenzialmente decettiva per il ceto creditorio, «dovendosi ritenere rilevante (...) il tentativo di frode posto in essere dall'imprenditore al momento del deposito della domanda o della proposta, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata da una integrazione con disvelamento degli atti sottaciuti al momento della presentazione del piano e della proposta concordataria» (Cass. civile, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 22663);
- nel caso di specie non appare certamente dubitabile, attese le circostanze di fatto sopra riportate, la valenza decettiva di tali condotte per i creditori e – con riguardo all'istanza di *cram down* – la non corretta e non esaustiva rappresentazione al Tribunale della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

**b) Anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di I.G.E. s.r.l. a socio unico**

Inoltre, il Commissario Giudiziale ha segnalato anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di I.G.E. s.r.l. a socio unico:

- nel bilancio dell'anno 2022 fornito dalla società I.G.E. S.R.L. a socio unico si evidenzia un utile al lordo delle imposte (non calcolate) di € 924.564,54; tra i componenti positivi del conto economico al conto 804004 risulta presente un Contributo Formazione Industria 4.0 "Interfaccia Uomo Macchina" in conto esercizio di € 229.304,17 pari al 24,80% dell'utile totale prima delle imposte;
- il costo complessivo annuo imputato alla formazione dei dipendenti ammonta ad € 500.678,88 ed è pari al 20,85% del costo complessivo del personale (pari a € 2.400.810,64);
- In base alla documentazione allegata dal mese di gennaio 2022 al mese di dicembre 2022 i dipendenti hanno effettuato una formazione a distanza (FAD) pari a 21.281 ore e 52 minuti per un costo complessivo di € 500.678,88 con un contributo spettante del 40% da utilizzare in compensazione con modello F24 dall'anno 2023 pari ad € 200.271,59;
- L'attività di formazione è stata effettuata dalla Qualifica Group International S.R.L. con un compenso di € 60.081,47 con emissione di fattura di acconto n. 938 del 22 giugno 2022 e fattura di saldo n. 182 del 21 marzo 2023 e anche su tale importo è previsto il contributo del 40% che risulta quindi pari ad € 24.032,58;
- Per poter fruire del contributo è necessaria una certificazione rilasciata da un revisore o da una società di revisione, in concreto rilasciata da La Millenium Consulting S.R.L. con un compenso di € 5.000,00;

- Il contributo complessivo evidenziato in bilancio pari ad € 229.304,17 nasce dalla somma dei tre importi sopra indicati € 200.271,59 + 24.032,58 + € 5.000,00;
- Tra la documentazione allegata è presente una autocertificazione del 04 gennaio 2022 che evidenzia un errore, in quanto il soggetto dichiarante risulta il signor Triggiani Donato nato il 10/02/1955 a Lavello (PZ) erroneamente quale amministratore unico della I.G.E. S.R.L. a socio unico, in luogo del sig. Antonio Mallimo, reale A.U. di I.G.E. s.r.l. in c.p., che amministra a sua volta I.G.E. s.r.l. in concordato;
- E' altresì presente una Relazione Illustrativa Corso di Formazione Industria 4.0 "Interfaccia Uomo- Macchina", con dichiarazione rilasciata dal signor Triggiani Donato, indicato erroneamente quale amministratore unico della I.G.E. S.R.L. in C.P., la relazione si compone di sole due pagine, non risulta completa, non risulta sottoscritta ed è stata stampata su carta intestata della Qualifica Group International S.R.L., che è la società che ha effettuato la formazione a distanza;
- Risulta presente un'altra Relazione Illustrativa Corso di Formazione Industria 4.0 "Interfaccia Uomo- Macchina" rilasciata dal signor Ferrante Enrico, quale Amministratore Unico della Qualifica Group International S.R.L., che in alcun punto cita la società I.G.E. S.R.L. a socio unico e non risulta riportata nessuna data;
- In relazione all'utilizzo del credito d'imposta formazione uomo macchina 4.0, la documentazione fornita evidenzia degli errori, che in sede di verifica potrebbero comportare la revoca di detti contributi;
- Inoltre, il numero di ore dedicato alla formazione appare molto elevato, con una percentuale del 20,85% del totale dei costi del personale e di tale formazione non è stata mai data notizia agli organi della procedura sino alla presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022 inviato con PEC del 08 marzo 2023.
- Nel bilancio al 30 novembre 2022, nei bilanci precedenti e nella bozza di bilancio al 31 dicembre 2022 depositato in sede di udienza del 10 gennaio 2023 dalla I.G.E. S.R.L. a socio unico in Tribunale, il contributo formazione 4.0 Interfaccia Uomo Macchina non era mai stato riportato.
- Detto credito di imposta è già fruibile con modello F24 e quindi la società potrebbe già compensare debiti tributari o contributivi con il credito di euro 229.304,17 in presenza di una documentazione che sembrerebbe non corretta (intestazione del legale rappresentante errata) e non completa (relazione illustrativa parziale senza sottoscrizione), con un numero di ore di formazione a distanza che risulterebbe molto elevato, rappresentando il 20,85% del totale del costo del personale.

A fronte di tale contestazione I.G.E. s.r.l. in concordato ha riconosciuto il proprio errore dichiarando genericamente che *"per un errore di archiviazione erano stati consegnati al Commissario i documenti non corretti. Bastava segnalarlo"*.

Ritiene il Tribunale di ravvisare le seguenti criticità con riguardo al credito per euro 229.304,00:

- Nonostante I.G.E. s.r.l. abbia ammesso il proprio "errore", limitandosi a produrre attestazione della società di formazione di svolgimento del corso (doc. 4, peraltro privo di data), autocertificazioni dell'AU Antonio Mallimo circa la conformità documentale e relative allo svolgimento dei corsi di formazione (doc. 5 e 6), manca la prova che il predetto corso di formazione sia stato effettivamente svolto;

- A tal fine, non appaiono infondate le perplessità espresse dal Commissario il quale ha rimarcato: l'elevato numero di lavoratori stranieri, la natura del corso di formazione (online e tramite questionari a risposta multipla) e la non compatibilità con la natura del lavoro svolto dai dipendenti (in gran parte muratori);
- Vista l'importanza dei costi per la formazione del personale (di importo complessivamente pari a euro 500.678,88, la ricorrente avrebbe dovuto informare gli organi della procedura e, in particolare, il Tribunale anche ai fini dell'autorizzazione ex art. 167 l.f., tenuto conto che per oltre un anno la società ha taciuto tale circostanza (inerente allo svolgimento del corso di formazione e ai relativi costi) al Tribunale;
- La fruizione del credito di imposta in relazione a contributi suscettibili di revoca costituisce una circostanza che avrebbe meritato un maggior approfondimento da parte di I.G.E. s.r.l., di contro la società si è limitata a replicare che “comunque, quell'utile di euro 586.660 è nel cassetto acquisito”, nonostante il rischio di futuri controlli da parte di Agenzia delle Entrate e la conseguente applicazione di sanzioni e interessi;
- Alla luce delle considerazioni esposte con riguardo alle condotte di cui alla lett. a), non risulta dubitabile la valenza decettiva di tali irregolarità contabili ex art. 173 comma 1 l.f. (cfr. Cass. 12533/2014 e Tribunale di Ravenna del 21.10.2015), nonché, al contempo, l'assenza di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale a fronte di un potenziale atto di straordinaria amministrazione ex artt. 173 comma 3 e 167 l.f.<sup>2</sup>.

**c) Contabilizzazione nell'esercizio 2021 da parte di I.G.E. s.r.l. in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l'importo complessivo di euro 778.186,69**

Il Commissario ha inoltre censurato l'emissione da parte di I.G.E. s.r.l. in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l'importo complessivo di euro 778.186,69, con conseguente diminuzione della perdita di I.G.E. s.r.l.

In particolare, il Commissario ha dedotto quanto segue:

- La società KORAL WAY S.R.L. risulta essere un creditore chirografario del concordato I.G.E. S.R.L.;
- in data 26 agosto 2021 la società I.G.E. S.R.L. in CP ha ricevuto dalla società KORAL WAY S.R.L. CF 04040380984 la nota di credito n. 2 per € 637.857,94 imponibile, per € 140.328,75 Iva per complessivi € 778.186,69 e tale nota di credito è stata registrata in contabilità;
- La dicitura riportata sul documento fiscale è la seguente: “Nota di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 per Concordato Preventivo in continuità I.G.E. S.R.L. C.P. N.3/2021 Tribunale di Lodi – su fatture emesse nel 2020 e non pagate”;
- Il debitore al 01 gennaio 2021 vantava nei confronti di I.G.E. S.R.L. in CP un credito di € 884.303,06 che con la nota di credito ricevuta di € 778.186,69 si è ridotto ad € 106.116,37 come riportata nella scheda conto n. 22010322 pagina 433;

---

<sup>2</sup> Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale costituiscono atti di straordinaria amministrazione – che richiedono pertanto l'autorizzazione del Tribunale ex art. 167 l.f. – gli atti che incidono negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determinano la riduzione o lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. 20291/2005).

- In questo modo la società KORAL WAY S.R.L. ha recuperato l'IVA per € 140.328,75, ma tale IVA non poteva essere recuperata dalla società, in quanto, trattandosi di concordato in continuità, non è prevista la nota di credito per IVA;
- le fatture rettificate con nota di credito erano state emesse nel mese di marzo 2020 e quindi la nota di credito del 26 agosto 2021 è stata emessa oltre i 12 mesi e quindi avrebbe dovuto comunque essere emessa senza IVA (ai sensi dell'articolo 26 commi da 2 a 12 DPR 633/72);
- Dalla scheda conto 22010322 KORAL WAY pag. 567 si evidenziano quattro fatture registrate in data 31 marzo 2020 ed i pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2020 con un saldo finale al 31 dicembre 2020 di € 884.303,06;
- Dalla documentazione sono state individuate tre delle quattro fatture sopra citate e precisamente: fattura n. 6 del 18 marzo 2020 di € 186.774,19 (imponibile € 153.093,60 con IVA € 33.680,59) fattura n. 7 del 19 marzo 2020 di € 430.516,28 (imponibile € 352.882,20 con IVA € 77.634,08) e fattura n. 9 del 20 marzo 2020 di € 242.828,68 (imponibile € 199.039,90 con IVA € 43.788,78);
- Attualmente il debito della I.G.E. S.R.L. nei confronti della KORAL WAY S.R.L. ammonta ad € 106.116,37 (€ 884.303,06 debito iniziale - € 778.186,69 nota di credito).
- la KORAL WAY S.R.L. al 14 marzo 2023 non aveva ancora depositato il bilancio dell'anno 2021.
- La I.G.E. S.R.L. in Concordato, annotando la nota di credito, irricevibile, avrebbe ridotto la perdita dell'anno 2021 per € 637.857,94 ed ha rilevato a debito l'IVA per € 140.328,75 nella liquidazione IVA del mese di agosto 2021 beneficiando la KORAL WAY S.R.L. di un credito IVA per € 140.328,75

Successivamente I.G.E. S.R.L. in c.p. ha riconosciuto l'errore, limitandosi a dedurre l'errore di Koral Way s.r.l. e che I.G.E. avrebbe agito secondo trasparenza, deducendo che *“la nota di credito di KORAL, con o senza IVA, è solo una goccia”*.

Ritiene il Tribunale che tale condotta sia riconducibile al novero degli atti ex art. 173 l.f.:

- Sul punto devono essere integralmente richiamate le considerazioni espresse al paragrafo precedente con riguardo alla natura decettiva di tali irregolarità contabili ex art. 173 comma 1 l.f., nonché, al contempo, l'assenza di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale a fronte di un potenziale atto di straordinaria amministrazione ex artt. 173 comma 3 e 167 l.f.;
- Infatti, la società (che si è limitata a dedurre che il credito di KORAL *“è solo una goccia”*), vista l'entità della nota di credito, avrebbe dovuto informare gli organi della procedura, anche ai sensi dell'art. 167 l.f., in quanto l'annotazione di una nota di credito irricevibile recante un importo rilevante modifica il patrimonio netto della società nell'anno 2021 a euro 637.000,00;
- Infine, nonostante il riconoscimento dell'errore, I.G.E. s.r.l non ha corretto la posta, non ha rettificato la perdita di esercizio e il bilancio aggiornato al 28.2.2023 evidenzia ancora il debito *“IVA sospesa Concordato”*.

**d) Pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla I.G.E. s.r.l. in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore Dask s.r.l. che evidenzia palesi criticità**

Il Commissario Giudiziale ha inoltre evidenziato che dalle note di credito relative alla società DASK S.R.L. sono emersi pagamenti anomali per importi elevati effettuati prima della presentazione della domanda di concordato:

- La società DASK S.R.L., con sede in Roccasecca (FR), via Casalina Sud n. 37, risulta essere un creditore chirografario del concordato I.G.E. S.R.L. per un importo di euro 201.096,17;
- Nonostante la società risulti attiva, l'indirizzo PEC indicato presso la Camera di Commercio però risulta non valido e tutte le comunicazioni tramite PEC/mail ordinaria inviate dalla procedura non sono andate a buon fine;
- La società ha depositato solo il bilancio relativo all'anno 2011;
- In data 03 dicembre 2020, la società DASK S.R.L. ha emesso a I.G.E. S.R.L. la fattura n. 136 per fornitura di legname da costruzione e materiale edile, indicando come riferimento un contratto timbrato e firmato in data 30 novembre 2020 (documento non reperito), con un imponibile di euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47;
- Successivamente, in data 07 dicembre 2020, la Dask ha emesso nota di credito n. 138 con la motivazione "storno per errata fattura" relativo alla fattura n. 136, con un imponibile di euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47.
- Sempre in data 07 dicembre 2020, la fattura della fornitura è stata nuovamente emessa con il numero 139 in reverse charge, con un imponibile di euro 62.693,83; trattandosi di fornitura di legname da costruzione e materiale edile, l'applicazione del reverse charge non appare corretta;
- In data 11 dicembre 2020, la Dask S.R.L. emette la nota di credito n. 150 in reverse charge per cessione di oro e argento (mentre nel testo della fattura è indicata la fornitura di legname e materiale edile), senza fare riferimento alla fattura stornata, per un importo di euro 65.993,50 (superiore di euro 3.299,67 rispetto alla fattura n. 139). Sempre in data 11 dicembre 2020 la Dask S.R.L. emette la fattura n. 151 con imponibile euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47, sempre per fornitura di legname e materiale edile;
- In data 21 dicembre 2020 la Dask S.R.L. emette una nota di debito n. 180 di euro 3.299,67 in reverse charge per cessione di oro e argento, indicando nella dicitura "a compensazione della nota di credito n. 150", ma la nota di debito è stata erroneamente contabilizzata come se fosse una nota di credito;
- In data 22 dicembre 2020 la Dask S.R.L. emette la fattura n. 181 con imponibile euro 298.532,00 ed IVA per euro 65.677,04, per complessivi euro 364.209,04 relativa ad una fornitura di materiale edile vario.
- In data 17 maggio 2021 la Dask S.R.L. ha emesso n. 3 note di credito:
  - n. 30, di imponibile euro 298.532,00 ed IVA per euro 65.677,04, per complessivi euro 364.209,04, a storno della fattura n. 181 di pari importo, come indicato nella descrizione;
  - n. 31, di imponibile euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47, a storno della fattura n. 151 di pari importo, come indicato nella descrizione;

- n. 32, di imponibile euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47, a storno della fattura n. 136 di pari importo, come indicato nella descrizione. Si precisa però che la fattura n. 136 risultava già stornata dalla nota di credito n. 138 del 07 dicembre 2020.
- In data 19 maggio 2021, la Dask S.R.L. ha emesso n. 3 fatture:
  - n. 33, di imponibile euro 298.532,00 ed IVA per euro 65.677,04, per complessivi euro 364.209,04, con la stessa descrizione della fattura n. 181 e della nota di credito n. 30;
  - n. 34, di imponibile euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47, con la stessa descrizione della fattura n. 151 e della nota di credito n. 31;
  - n. 35, di imponibile euro 62.693,83 ed IVA per euro 13.792,64, per complessivi euro 76.486,47, con la stessa descrizione della fattura n. 136 e della nota di credito n. 32.
- A fronte delle fatture e delle note di credito sopra indicate, la I.G.E. S.R.L. ha effettuato i Pagamenti per complessivi euro 233.000 dal 7.12.2020 all'11.2.2021;
- Pertanto, nei due mesi precedenti alla presentazione della domanda (15.2.2021), la società ha effettuato al fornitore DASK S.R.L., che non deposita i bilanci dall'anno 2012, che non ha la PEC attiva e che non evidenzia codici ATECO compatibili con la cessione di legname e materiale edile nuovo, pagamenti per complessivi euro 233.000,00.

Nella memoria difensiva la I.G.E. precisa che la società non è più fornitore ed ammette un andirivieni "anomalo" di documentazione fiscale (fatture e note di credito), inoltre indica che I.G.E. ha pagato una fornitura ricevuta, negando la natura anomala dei pagamenti.

Ritiene il Tribunale che anche tale condotta sia riconducibile alla nozione di atti in frode ex art. 173 l.f.:

- Non può in primo luogo dubitarsi della natura anomala del pagamento effettuato da I.G.E. s.r.l. a Dask s.r.l. nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato (pertanto, a fronte di una situazione di crisi conclamata), tenuto conto dell'entità del credito, delle criticità segnalate dal Commissario con riguardo al creditore (soggetto che non ha la PEC attiva, che non deposita bilanci dal 2011, che ha un codice ATECO (commercio al minuto import ed export di autoveicoli e moto nuovi e usati e relativi accessori, agenzia disbrigo pratiche amministrative, agenzia per la vendita di veicoli nuovi e usati) non compatibile con la cessione di legname, oggetto delle forniture;
- Tale pagamento, per le ragioni sopra illustrate, appare peraltro suscettibile di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f.;
- Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rientra tra gli atti in frode il compimento di atti di disposizione del patrimonio prima dell'apertura della procedura ed in presenza già di uno stato di crisi, che determinano una diminuzione consistente della garanzia patrimoniale per i creditori;
- La spiegazione fornita da I.G.E., in merito all'andamento "anomalo" della documentazione fiscale e alla cessazione dei rapporti con DASK, appare generica e in ogni caso inidonea a giustificare il pagamento.

**e) Errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per I.G.E. s.r.l. in concordato preventivo sia per I.G.E. s.r.l. a socio unico, con indicazione per la I.G.E. s.r.l. in concordato di un utile errato di euro 3.711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15**

Il Commissario Giudiziale ha infine evidenziato una non corretta applicazione del consolidato fiscale con conseguente errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate e indicazione per I.G.E. s.r.l. in CP di un utile errato di euro 3.711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.

In particolare, il Commissario Giudiziale ha evidenziato quanto segue:

- Nel bilancio al 31 dicembre 2022 della I.G.E. S.R.L. a socio unico nelle attività di stato patrimoniale al conto n. 314033 “Credito vs Erario” è indicato l’importo di € 405.748,00 e nel passivo di stato patrimoniale al conto n. 609023 è indicato il “Debito verso la controllante” per € 405.748,00;
- Tali importi scaturiscono dall’ipotesi di applicazione del consolidato fiscale dall’esercizio 2021, considerando come consolidante la I.G.E. S.R.L. a socio unico in quanto la perdita della I.G.E. S.R.L. in CP, esercizio 2021, pari ad € 1.865.142,00 era stata parzialmente utilizzata per compensare l’utile fiscale dell’esercizio 2021 della I.G.E. S.R.L. a socio unico pari ad € 174.523,00, con una residua perdita utilizzabile pari ad € 1.690.619,00, che moltiplicata per il 24% evidenzia “Crediti per imposte anticipate” per € 405.748,00;
- Tali conteggi e tali appostazioni non sono corretti, in quanto la società I.G.E. S.R.L. in CP in base alla dichiarazione Società di Capitali anno 2022, esercizio 2021, presentata con dichiarazione integrativa in data 12 gennaio 2023, ha indicato l’opzione per il consolidato fiscale che avrà effetto con l’esercizio 2022 e non dall’esercizio 2021 e come consolidante è stata indicata l’I.G.E. S.R.L. in CP;
- Le appostazioni contabili sopra indicate devono essere tutte annullate e devono essere presentate dichiarazioni integrative sia per la I.G.E. S.R.L. in CP sia per la I.G.E. S.R.L. a socio unico, in quanto le compensazioni effettuate non sono fattibili, perché il consolidato fiscale avrà effetto solo con l’esercizio 2022;
- A tal proposito si segnala che la I.G.E. S.R.L. a socio unico in data 21 marzo 2023 con modello F24 ha pagato l’IRES di competenza dell’anno 2021, pari ad € 41.886,00 con ravvedimento operoso (utile 174.523,00 x 24% = IRES 41.886,00).
- Nel bilancio al 31 dicembre 2022 della I.G.E. S.R.L. in CP è indicato un utile d’esercizio di € 3.711,85, con l’indicazione nelle attività di stato patrimoniale al conto n. 314042 “Credito vs controllante” per € 769.137,00 (tale importo è diverso rispetto al debito indicato dalla società I.G.E. S.R.L. a socio unico pari ad € 405.748,00).
- Anche quest’ultima appostazione non risulta corretta, in quanto trattasi di un credito per imposte anticipate e non di un credito nei confronti della società controllata, perché, come sopra indicato, il consolidato fiscale avrà effetto dall’anno 2022 e quindi la perdita dell’anno 2021 della I.G.E. S.R.L. in CP dovrà essere utilizzata solo da detta società per ridurre i suoi eventuali utili futuri.
- L’importo di € 769.137,00, come già in precedenza segnalato nella nota di risposta alla memoria depositata in data 26 gennaio 2023, non è corretto perché la perdita fiscale definitiva della I.G.E. S.R.L. in CP è risultata pari ad € 1.865.142,00, in quanto non si

poteva utilizzare tale perdita per compensare l'utile di euro 174.523,00 di competenza di I.G.E. S.R.L. a socio unico. La citata perdita, moltiplicata per il 24%, evidenzia crediti per imposte anticipate per € 447.634,00.

- La correzione contabile di tale appostazione comporta nel bilancio di I.G.E. S.R.L. in CP, un componente negativo di reddito che evidenzia una insussistenza dell'attivo con l'annullamento di imposte anticipate per l'importo di € 321.503,00 (€ 769.137,00 – € 447.634,00).
- La rilevazione di tale componente negativo determina per la I.G.E. S.R.L. in CP una perdita d'esercizio di € 317.791,15 e non un utile di € 3.711,85 come indicato nel bilancio predisposto dalla società (utile indicato nel bilancio € 3.711,85 – € 321.503,00 insussistenza dell'attivo = -317.791,15 perdita di esercizio).
- Il debitore ha indicato una variazione negativa di patrimonio netto di euro 348 mila rispetto ad euro 317 mila indicati dal Commissario, in quanto ha contabilizzato anche altre imposte anticipate presenti in bilancio.
- L'errore segnalato dal Commissario Giudiziale relativo alle imposte anticipate è stato riconosciuto dalla I.G.E. S.R.L. IN C.P., che ha legittimamente deciso di correggerlo applicando il principio contabile n° 29 che permette di contabilizzare l'importo di € 348.698 non a conto economico come costo, determinando una perdita di € 348.698, ma di imputare l'importo di € 348.698 in diminuzione del patrimonio netto.
- Se si fosse imputato l'errore a conto economico, il costo di € 348.698 avrebbe determinato conseguentemente una perdita di € 348.698, con un peggioramento del patrimonio netto negativo di pari importo (patrimonio negativo iniziale - € 77.473.941 - perdita d'esercizio dovuta all'errore - € 348.698 = -€ 77.822.639 Patrimonio netto finale).
- La società ha contabilizzato l'errore in base al principio contabile n° 29 e quindi l'importo di € 348.698 ha ridotto il patrimonio netto di pari importo (patrimonio negativo iniziale - € 77.473.941 - perdita d'esercizio dovuta all'errore - € 348.698 = -€ 77.822.639 Patrimonio netto finale).
- I due criteri portano quindi alla medesima riduzione del patrimonio netto che in entrambi i casi ammonta a - € 77.822.639.

La società ha successivamente riconosciuto l'errore commesso, segnalato dal Commissario Giudiziale, ed ha deciso di correggerlo ("in via cautelativa") applicando il principio contabile n° 29, che permette di indicare l'errore commesso in riduzione del patrimonio netto senza farlo transitare dal conto economico.

Anche con riguardo a tale condotta, ritiene il Tribunale di richiamare quanto sopra dedotto con riguardo alla valenza decettiva delle irregolarità contabili, tenuto conto del rilevante importo (euro 348.698,00), oggetto dell'errore contabile, nonché della normativa in materia di redazione del bilancio consolidato richiamata dal Commissario Giudiziale.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, inerenti alle condotte poste in essere da I.G.E. s.r.l., singolarmente e complessivamente considerate, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 commi 1 e 3 l.f.

A fronte dell'ammissione di I.G.E. s.r.l. alla procedura di concordato preventivo in data 14.4.2021 e dell'autorizzazione alla modifica della proposta concordataria in data 7.4.2022,

tenuto conto della lunga durata della procedura di ammissione al concordato nella fase anteriore all'omologa, la società avrebbe dovuto tenere una condotta diligente e trasparente nei confronti degli organi della procedura, in applicazione del generale dovere di buona fede e della rilevanza pubblicistica della procedura concorsuale in atto. In particolare, I.G.E. s.r.l., avrebbe dovuto rappresentare in modo completo, veritiero e trasparente la reale condizione economico, patrimoniale e finanziaria della società, al fine di valutare i presupposti per il *cram down* fiscale e previdenziale. Di contro, alla luce delle considerazioni che precedono, la società ha posto in essere svariate irregolarità contabili e pagamenti anomali, idonei a costituire atti in frode ai creditori ex art. 173 l.f., per importi assai rilevanti, di fatto rappresentando un utile nettamente superiore a quello reale. Inoltre, la società ha omesso di segnalare al Tribunale circostanze suscettibili di autorizzazione ex art. 167 l.f. Da ultimo, appaiono privi di pregio i rilievi espressi dalla società in concordato con riguardo alla difficoltà di predisporre bilanci intermedi al 31.10.2022 e al 30.11.2022 (forieri, secondo la prospettazione della società, dei richiamati "errori contabili"), in quanto tali bilanci apparivano indispensabili ai fini della richiesta di *cram down* formulata dalla stessa società. Ne consegue la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di I.G.E. s.r.l. ex art. 173 l.f. Tenuto conto dell'istanza di fallimento formulata dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nel corso dell'udienza del 10.1.2023, si provvede alla separata e contestuale pronuncia di sentenza di fallimento.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 173, l.f.

- 1) revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'impresa I.G.E. S.R.L. [C.F. 08004770965];
- 2) provvede alla separata e contestuale pronuncia di sentenza di fallimento sull'istanza presentata dalla Procura della Repubblica in occasione dell'udienza del 10.1.2023.

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 23.5.2023

Il Giudice rel.

*Dott.ssa Ada Cappello*

Il Presidente

*dott.ssa Elena Giuppi*